



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

**Audizione X Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo
Camera dei Deputati, 23 Settembre 2021**

**Audizione informale nell'ambito dell'esame dello schema di Decreto legislativo recante attuazione della Direttiva UE 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la Direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del Regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la Direttiva 2005/89/CE
(Atto n. 294)**

Osservazioni AIGET

Fase attuativa: in linea generale segnaleremmo come **alcune nuove riforme previste dal provvedimento si riferiscano a processi articolati e complessi**, quali ad esempio l'accorciamento dei tempi di switching a 24 ore (articolo 7), l'obbligo per i fornitori di offrire contratti a prezzi dinamici (articolo 8) nonché il passaggio dall'applicazione del PUN all'applicazione dei prezzi zonali (articolo 13).

Sottolineeremmo in tal senso in particolare la **necessità che tali nuove disposizioni siano disegnate in ottica di semplificazione**, al fine di accompagnare i clienti finali e favorire la partecipazione attiva e consapevole degli stessi. Auspicheremmo pertanto che tali **riforme vengano introdotte prevedendo modalità e tempi congrui per la definizione delle disposizioni attuative e per l'implementazione**, in considerazione anche dei significativi investimenti necessari per una corretta implementazione da parte delle imprese.

In ambito attuativo peraltro uno specifico aspetto che vorremmo rilevare riguarda la **necessità di coordinamento tra le attività di recepimento della Direttiva RED II e le attività parallele di implementazione della Direttiva Mercato**. Entrambi gli schemi di decreto affrontano infatti per esempio la disciplina delle Comunità Energetiche e dell'autoconsumo: sarebbe quindi auspicabile che i provvedimenti, nel definire la regolamentazione secondaria, possano adottare criteri uniformi.

Diritti contrattuali dei clienti (articolo 5): con particolare riferimento al comma 5 sono stabilite le modalità e i termini di preavviso ai clienti finali in caso di adeguamento del prezzo di fornitura. A tal proposito riteniamo opportuno specificare che **debba trattarsi delle condizioni economiche di fornitura relativamente alla struttura del prezzo, e non ai livelli di prezzo** (che



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

in caso di prezzi indicizzati sono ovviamente giocoforza soggetti continuamente a variazioni).

Diritto di recesso da contratti a tempo determinato o prezzo fisso (comma 4, art. 7): riteniamo che il diritto a non sostenere alcun onere **debba esser riservato ai soli clienti domestici e alle micro imprese connesse in bassa tensione**, ossia alle imprese che realizzano un fatturato non superiore ai due milioni di Euro e che occupano fino a dieci dipendenti. Chiediamo pertanto di rivedere l'ambito di applicazione della previsione normativa.

Strumenti di confronto (articolo 10): per quanto riguarderebbe poi il potenziamento degli strumenti di confronto per la maggior consapevolezza dei consumatori, **occorre anche però prestar attenzione all'eterogeneità delle offerte**, in considerazione della quale non risulta di fatto percorribile il mero confronto tra i diversi servizi all'interno delle varie offerte.

Clients Vulnerabili (articolo 11): non concordiamo sulla definizione dei clienti vulnerabili basata sull'applicazione di un criterio anagrafico, in quanto introdurrebbe di fatto suo malgrado una discriminazione verso una fascia di clienti che è sempre più attiva e dinamica. Inoltre, anche al fine di evitare possibili incertezze interpretative, **dovrebbe esser ben chiarito come l'offerta dedicata ai clienti vulnerabili sia soggetta ad un regime di opzionalità, previo accertamento del possesso dei requisiti**. In ogni caso auspichiamo che, nel pieno rispetto della Direttiva europea, **tutti i fornitori possano offrire ai clienti vulnerabili le condizioni definite dall'Autorità, consentendo così finalmente il superamento del servizio di maggior tutela (anche in conformità a quanto avviene per il settore del gas) mantenendo una contestuale doverosa attenzione ai clienti vulnerabili**.

Contratti di aggregazione e gestione della domanda (articolo 12): al comma 6 proporremo di inserire un ulteriore requisito, volto ad introdurre il **principio secondo cui i fornitori (utenti del dispacciamento) dovrebbero ottenere compensazione dei maggiori costi sostenuti**, al di là dei costi di sbilanciamento, derivanti dalla partecipazione dei clienti finali ad un'aggregazione gestita da soggetto terzo.

Superamento del PUN (articolo 13): riteniamo che **potrebbe di fatto portare ad una contrazione della liquidità dei mercati all'ingrosso, a svantaggio degli stessi clienti**. Per azzerare i differenziali di prezzo tra le diverse zone **sarebbe semmai più opportuno investire nelle infrastrutture di rete, riducendo così realmente le congestioni ed i colli di bottiglia della rete stessa**. In ogni caso riteniamo che un eventuale superamento del PUN debba avvenire nell'ambito di una roadmap ben definita, che non interferisca pericolosamente con i contratti in essere e con le negoziazioni nel mercato all'ingrosso che come noto utilizzano proprio questo indice come indicatore per le transazioni



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Clienti attivi e comunità energetiche dei cittadini (articolo 14): riteniamo opportuno estendere alle CEC l'incentivo tariffario calcolato sull'energia condivisa previsto per le CER, oltre all'esenzione dal pagamento delle componenti tariffarie definite dall'Autorità. Auspichiamo inoltre che al comma 5 venga **prevista la possibilità di un coinvolgimento degli operatori energetici come facilitatori all'effettiva realizzabilità e gestione delle comunità energetiche**, consentendo a queste ultime di nominare come Referente qualunque soggetto terzo che operi su mandato ricevuto dalle stesse. Per lo sviluppo auspicato delle CEC **riteniamo sia fondamentale la disponibilità di informazioni trasparenti e accessibili in merito alla potenza ancora disponibile e le utenze sottese alla cabina**. In tal senso potrebbe esser valutata la realizzazione, da parte di un soggetto terzo, di una piattaforma centralizzata che raccolga tali informazioni. Risulta inoltre critico il tema della possibilità per le Comunità di gestire la rete di distribuzione esistente grazie a una sub-concessione da parte dell'attuale distributore (aspetto peraltro non previsto dalla Direttiva). Sarebbe in tal senso semmai preferibile permettere la gestione della rete di distribuzione soltanto in caso di reti di nuova costruzione o in caso di totale rifacimento.

Accumuli (articolo 18): data anche l'estrema delicatezza della tematica da un punto di vista concorrenziale e di effettive possibilità di sviluppo del mercato, riteniamo che **la realizzazione di sistemi di accumulo da parte dei gestori di rete, specie in caso di mancata piena ed effettiva separazione proprietaria, debba essere puramente residuale, consentendola esclusivamente per utilizzi effettivamente e comprovatamente non approvvigionabili sul mercato e/o in caso di procedure concorsuali ripetutamente andate deserte, e comunque solo a valle di una attenta analisi costi/benefici**.

Gestori di reti di distribuzione e ricarica (articolo 23): riteniamo che, anche alla luce delle maggiori responsabilità che lo Schema di decreto affida ai distributori, e più in generale del ruolo centrale che questi avranno nella transizione energetica, **siano ormai sempre più necessari criteri più stringenti ed efficaci in tema di unbundling per quelli che operano all'interno di grandi gruppi verticalmente integrati attivi anche nei mercati liberalizzati/concorrenziali**.